




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1067-A

Disposizioni urgenti per la realizzazione del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

(Conversione in legge del DL 35/2023)

N. 64 – 9 maggio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1067-A

Disposizioni urgenti per la realizzazione del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

(Conversione in legge del DL 35/2023)

N. 64 – 9 maggio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA E).....	- 4 -
COMITATO SCIENTIFICO CON COMPITI DI CONSULENZA TECNICA	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-QUINQUIES.....	- 4 -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA.....	- 4 -
ARTICOLO 3-BIS E ARTICOLO 4, COMMA 9-QUATER.....	- 6 -
PROCEDURE ESPROPRIATIVE DELL'OPERA.....	- 6 -
ARTICOLO 4, COMMA 7-BIS.....	- 7 -
AUTOSTRADA A19 PALERMO-CATANIA	- 7 -
ARTICOLO 4, COMMA 7-TER.....	- 8 -
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE NELL'AREA DELLO STRETTO DI MESSINA.....	- 8 -
ARTICOLO 4, COMMA 7-QUATER.....	- 9 -
PROGETTI PRIORITARI ALL'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE.....	- 9 -
ARTICOLO 4, COMMA 8.....	- 9 -
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA	- 9 -
ARTICOLO 4, COMMA 8-BIS.....	- 10 -
MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.....	- 10 -
ARTICOLO 4, COMMI 9-BIS E 9-TER.....	- 10 -
PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1067-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Battistoni (FI-PPE) per la VIII Commissione; Furgiuele (LEGA) per la IX Commissione
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite VIII e IX in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 maggio 2023, con una condizione ex articolo 81 della Costituzione volta a precisare, all'articolo 4, che gli oneri derivanti dal trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze di quote di partecipazione di ANAS S.p.A. al capitale sociale della società Stretto di Messina si determinano nell'esercizio finanziario 2023 e a introdurre l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione delle previsioni del medesimo articolo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1, lettera e)

Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica

Le norme modificano l'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo del decreto-legge relativo alla costituzione di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali.

In particolare, le modificazioni:

- specificano che alla costituzione del Comitato (i cui oneri, si rammenta, sono posti a carico della società concessionaria), si provvederà nel limite di 500 mila euro annui;
- prevede che la designazione dei membri del Comitato avvenga d'intesa con le regioni Calabria e Sicilia, da esprimere entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame individuano il limite massimo degli oneri derivanti dalla costituzione del Comitato scientifico: il decreto-legge, nel suo testo iniziale, ha costituito il Comitato e ha posto i relativi oneri (senza individuarne una misura specifica) a carico della società concessionaria. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2, commi da 8-bis a 8-quinquies

Costo complessivo dell'opera

Le norme prevedono che il costo complessivo dell'opera comprenda l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati.

Si rammenta che il DL n. 179/2012, all'articolo 34-*decies*, comma 3, a suo tempo ha disposto che la società Stretto di Messina S.p.A. avrebbe dovuto avviare le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, e che, in caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore, sarebbero stati caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. Per effetto della caducazione dei vincoli contrattuali, è stato previsto il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

La relazione tecnica riferita al citato DL non ha indicato effetti di risparmio derivanti dalla caducazione dei contratti prevista dal comma 3: essa si è limitata ad indicare – con riferimento a una pluralità di disposizioni

fra le quali era incluso il comma 3 – gli indennizzi per le prestazioni progettuali eseguite dal contraente generale mentre la stessa relazione non ha fornito dati circa i restanti contratti oggetto della caducazione. A tal fine, sono applicati ai prezzi contrattuali, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti ed è quantificato l'ulteriore adeguamento dei prezzi, la cui spettanza è subordinata alla stipula degli atti aggiuntivi per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione. L'ulteriore adeguamento dei prezzi spettante è pari alla differenza tra l'incremento dei corrispettivi ottenuto applicando l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale, a far data dal 1° gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo e l'aggiornamento dei prezzi conseguente all'applicazione, nel medesimo periodo, degli indici di rivalutazione monetaria. A tal fine, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da RFI e ANAS nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara.

La variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo è rappresentata dal rapporto tra:

- a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara le tariffe vigenti alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo;
- b) il valore ottenuto con l'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame precisano che il prezzo complessivo dell'opera debba includere sia l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati, sia l'ulteriore adeguamento dei prezzi per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione a far data dal 1° gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo. A tal fine le norme definiscono anche le modalità di calcolo per il ristoro di detti eventuali aumenti. L'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato in sede referente, non è corredato di relazione tecnica, e il suo testo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica né coperture.

Ciò premesso, si rammenta che, ai sensi del decreto-legge in esame (articolo 2, comma 8, lettera c)), il piano economico finanziario della concessione, inclusa la copertura finanziaria dell'investimento e il costo complessivo dell'opera, verrà definito con atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della L. 1158/1971 e non è oggetto di quantificazioni e coperture nel presente decreto.

In proposito, pur rilevando che la quantificazione dei costi dell'opera resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessione (e, in questo senso, la disposizione così introdotta non dovrebbe comportare effetti di carattere diretto ed immediato), tuttavia il meccanismo prefigurato dalla norma ha l'effetto di includere nel costo dell'opera nuove voci di spesa precedentemente non considerate in quanto i contratti caducati *ope legis* hanno cessato di produrre effetti e i relativi indennizzi, ai sensi dell'articolo 34-*decies* del DL n. 179/2012, avrebbero dovuto costituire l'unica pretesa dei soggetti interessati. Tenuto conto sia di tali considerazioni, sia del fatto che i relativi dati dovrebbero essere disponibili, trattandosi di contratti già esistenti e noti alla parte contraente, risulta necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera, ciò anche in considerazione del fatto che, come già rilevato in occasione dell'esame del testo iniziale del decreto-legge in esame, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo n. 2014/24/UE (attuata con il codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016) i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale (*cf.* art. 106 del codice dei contratti pubblici).

ARTICOLO 3-*bis* e ARTICOLO 4, comma 9-*quater*

Procedure espropriative dell'opera

Le norme prevedono, con riguardo alle procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che l'autorità espropriante costituisca uno spazio *internet* ad accesso riservato (cosiddetto "cassetto virtuale", finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure) e uno a libero accesso (cosiddetto "fascicolo virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette) (articolo 3-*bis*, comma 1).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale, del deposito degli atti e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notifica degli atti (articolo 3-*bis*, comma 2). Per tali attività è autorizzata la spesa di 150 mila euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del

Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo bilancio triennale 2023-2025 (articolo 4, comma 9-*quater*).

In merito ai profili di quantificazione, le norme prevedono, con riguardo alle procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che l'autorità espropriante costituisca uno spazio *internet* ad accesso riservato (cosiddetto "cassetto virtuale", finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure) e uno a libero accesso (cosiddetto "fascicolo virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette) (articolo 3-*bis*, comma 2) e, per tali attività, autorizzano la spesa di 150 mila euro per l'anno 2024 (articolo 4, comma 9-*quater*). In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti sia circa le stime poste alla base degli oneri riferiti al 2024, sia circa gli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle due piattaforme informatiche (manutenzione preventiva e correttiva, eventuale adeguamento dei sistemi informatici, oneri per la sicurezza informatica ecc.).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 9-*quater* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione del sistema informatico di gestione degli espropri, previsto dall'articolo 3-*bis* del presente provvedimento, pari a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4, comma 7-*bis*
Autostrada A19 Palermo-Catania

Le norme prevedono la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi relativi all'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019.

I due commi citati, recati dal decreto cd. "sblocca-cantieri", elencano i poteri derogatori dei Commissari in materia di aggiudicazione degli appalti e di esecuzione delle opere emergenziali. Alle disposizioni, che la relazione tecnica riferita ai predetti commi definisce di carattere ordinamentale, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare relativamente alla nomina di un Commissario per il coordinamento degli interventi relativi all'autostrada A19 Palermo-Catania in quanto le disposizioni specificano che allo stesso (né agli eventuali sub-commissari) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati e che i soggetti interessati provvedono all'attuazione delle predette disposizioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4, comma 7-ter

Trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina

Le norme prevedono che entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo, le regioni Sicilia e Calabria adottino un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare sulla predisposizione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina da parte delle regioni Sicilia e Calabria, atteso che le norme stabiliscono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme stesse non individuano contenuti minimi obbligatori del piano medesimo, il quale potrà dunque essere predisposto in coerenza con il limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4, comma 7-*quater*

Progetti prioritari all'adeguamento delle infrastrutture

Le norme prevedono che l'Autorità di sistema portuale dello Stretto individui i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti. A tal fine l'Autorità verifica - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) - quelle che possono essere destinate alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alle disposizioni in esame, che prevedono l'individuazione da parte dell'Autorità portuale dello Stretto di Messina dei progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti, attesa sia la natura ordinamentale delle stesse sia la precisazione che la verifica sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4, comma 8

Personale in servizio presso la società concessionaria

Le norme modificano l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge in esame, che a legislazione vigente disciplina l'avvalimento in regime di distacco del personale di RFI S.p.a. presso la società concessionaria, la quale provvede al pagamento del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche, fino a un contingente massimo di cento unità di personale.

Le modifiche ora introdotte prevedono che, in aggiunta a quanto sopra disposto, la società concessionaria, con oneri a proprio carico, possa stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui all'articolo 23-*bis* del D. Lgs. 165/2001, che disciplina lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in aggiunta all'avvalimento di personale RFI, la società concessionaria, con oneri a proprio carico, possa stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui all'articolo 23-*bis* del D. Lgs. 165/2001, che disciplina lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, tenuto conto che, ai sensi del suddetto articolo 23-*bis*, comma 1, le amministrazioni di appartenenza possono negare il distacco in ragione di "preminenti esigenze organizzative" e che la norma configura l'eventuale convenzione come facoltà, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4, comma 8-*bis*

Monitoraggio della realizzazione dell'opera

Le norme prevedono che il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sia attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ossia da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alle modalità di monitoraggio della realizzazione dell'opera, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e considerato che alla disciplina vigente sul monitoraggio medesimo non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 4, commi 9-*bis* e 9-*ter*

Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto

Le norme prevedono che la società concessionaria sottoscriva apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, da svolgersi in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce la realizzazione a partire dal 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, e comunque non oltre il 2030. A tal

fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che disposizioni in esame prevedono che la società concessionaria sottoscriva una convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti e che le attività di comunicazione, essendo di carattere modulabile e programmabile, si prestano ad essere contenute nel limite delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 9-*quater* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto", per la quale è prevista un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.